



NORMATIVA

CORONAVIRUS

30 marzo 2020

Estensione validità dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose

In breve

L'Italia ha sottoscritto degli accordi multilaterali di deroga per estendere la validità dei certificati di formazione professionale degli autisti ADR e del Consulente Sicurezza Trasporti per le modalità stradale (ADR) e ferroviaria (RID). Inoltre, l'ENAC ha esteso la sua proroga sui certificati.

TES/LOG 77/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2), Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#). Nello stesso box sono disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

Certificati di formazione professionale degli autisti ADR

Con la sottoscrizione dell'Accordo Multilaterale M324 è stata prolungata⁽¹⁾ fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra l'1 marzo e l'1 novembre 2020. Gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l'ADR che hanno siglato⁽²⁾ questo Accordo.

Certificati del Consulente Sicurezza Trasporto Merci Pericolose

Grazie alla sottoscrizione di due Accordi⁽³⁾ multilaterali di deroga per il trasporto terrestre di merci pericolose (strada e ferrovia) è stata prolungata⁽⁴⁾ fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati del Consulente Sicurezza Trasporti Merci Pericolose in scadenza tra l'1 marzo e l'1 novembre 2020.

Gli Accordi sono validi fino all'1 dicembre 2020 negli stati che li hanno sottoscritti⁽²⁾⁽⁵⁾.

Estensione della scadenza biennale dell'addestramento per trasporto aereo merci pericolose

ENAC ha prolungato⁽⁶⁾ di 1 mese la proroga precedentemente concessa⁽⁷⁾, portando quindi a 4 mesi l'estensione della validità dei certificati di addestramento in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020.

Allegati

	1. M324E
	2. RID 1-2020 e validity safety adviser certificates
	3. ENAC - Esenzione scadenza biennale merci pericolose

Note

- (1) In deroga al primo paragrafo del 8.2.2.8.2 dell'ADR
- (2) La lista dei Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo M324 (strada) è in continuo aggiornamento ed è consultabile al seguente link: <https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html>
- (3) M324 per strada; RID 01/2020 per la Ferrovia
- (4) In deroga ai paragrafi 1.8.3.16.1 ADR e 1.8.3.16.1 RID
- (5) La lista dei Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo RID 01/2020 (ferrovia) è in continuo aggiornamento ed è consultabile al seguente link https://otif.org/en/?page_id=176 nella sezione "1.5.1.1: Temporary derogations (multilateral special agreements)"
- (6) Con Nota NI-2020-008 del 25 marzo 2020
- (7) Per approfondimenti consultare la circolare TES/LOG 62/20

Multilateral Agreement M324

under section 1.5.1 of ADR

concerning driver training certificates in accordance with 8.2.2.8.2 of ADR

and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR

- (1) By derogation from the provisions of the first paragraph of 8.2.2.8.2 of ADR all driver training certificates the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. These certificates shall be renewed for five years if the driver furnishes proof of participation in refresher training in accordance with 8.2.2.5 of ADR and has passed an examination in accordance with 8.2.2.7 of ADR before 1 December 2020. The new period of validity shall begin with the original date of expiry of the document to be renewed.
- (2) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADR all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADR before 1 December 2020.
- (3) This agreement shall be valid until 1 December 2020 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

Luxembourg, March 2020

**Multilateral Special Agreement RID 1/2020
under section 1.5.1 RID
concerning safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of RID**

Signatory States	Date of signature
Netherlands	19.03.2020
Norway	19.03.2020
France	19.03.2020
Austria	19.03.2020
Luxembourg	19.03.2020
Germany	19.03.2020

**Multilateral Special Agreement RID 1/2020
under section 1.5.1 of RID
concerning safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of RID**

- (1) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of RID all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry for five years, if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of RID before 1 December 2020.
- (2) This agreement shall be valid until 1 December 2020 for carriage on the territories of the RID Contracting States signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this Agreement which have not revoked it.

The Hague, 19 March 2020

The competent authority for the RID in the Netherlands

J. Elsinghorst

NOTA INFORMATIVA



COVID19 – ESENZIONE ALLA SCADENZA BIENNALE DELL'ADDESTRAMENTO PER IL TRASPORTO AEREO DELLE MERCI PERICOLOSE.

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Non interessato</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Tutti gli operatori certificati o oggetto di dichiarazione in accordo al Reg. (UE) n.965/2012 e i relativi agenti</i>
SEC	<i>Non interessato</i>
MPE	<i>Speditori, spedizionieri, personale security e altro personale soggetto ad addestramento ricorrente sul trasporto aereo merci pericolose</i>

1. INTRODUZIONE

Le disposizioni adottate dal Governo, a partire dal 23 febbraio u.s, per arginare il contagio da COVID-19 comportano drastiche restrizioni agli spostamenti e allo svolgimento delle attività non essenziali; azioni simili sono state disposte da altri governi europei ed extraeuropei. Conseguentemente l'EASA ha dato indicazioni a tutte le Autorità Aeronautiche degli Stati Membri su come gestire questa situazione riguardo a vari domini, tra i quali i quelli oggetto della presente esenzione, proponendo nel contempo le pertinenti condizioni e misure di mitigazione in grado di garantire il mantenimento degli attuali standard di sicurezza.

Le suddette indicazioni di EASA sono relative anche alle attività di addestramento ricorrente degli operatori aerei per il trasporto aereo di merci pericolose. Al fine di garantire il mantenimento della filiera del trasporto aereo di merci pericolose, come peraltro espressamente richiesto da diverse associazioni di categoria, si rende altresì necessario estendere tali indicazioni, per quanto applicabili, anche alle attività di addestramento ricorrente (biennale) degli altri soggetti, quali, a mero titolo esemplificativo, speditori (shippers), spedizionieri, security staff, le cui attività rientrano nelle previsioni del Regolamento ENAC "Trasporto Aereo delle Merci Pericolose" (Regolamento ENAC) e del Documento ICAO 9284 Technical Instructions (TI)

Quindi, al fine di consentire al personale soggetto all'obbligo di addestramento ricorrente biennale sul trasporto aereo di merci pericolose (nel seguito "addestramento ricorrente") di estendere di 4 mesi la scadenza del suddetto addestramento, ENAC ha adottato con urgenza il provvedimento di esenzione descritto nel seguito.

Relativamente al personale a cui sono applicabili i requisiti ORO.GEN.110(j) e SPA.DG.105(a) del Regolamento (UE) 965/2012 (Regolamento AIR OPS), l'esenzione viene emessa ai sensi dell'Articolo 71(1) del Regolamento (UE) 2018/1139

2. APPLICABILITA'

L'esenzione è applicabile agli Operatori CAT certificati dall'ENAC, agli operatori SPO e NCC che hanno presentato Dichiarazione ("Declaration") all'ENAC, ed a tutti gli altri soggetti ai quali siano applicabili i requisiti relativi all'addestramento contenuti nel Regolamento ENAC "Trasporto Aereo delle Merci Pericolose"

3. CONDIZIONI

Può usufruire delle misure di flessibilità, e quindi estendere di **4 mesi** il pertinente periodo di validità, il seguente personale, per il quale la scadenza dell'addestramento ricorrente sia compresa tra il 23/2/2020 ed il 31/10/2020:

- speditori, persone che ne assumono le responsabilità, imballatori;
- personale degli spedizionieri;
- personale di security;
- personale di Operatori Postali Designati;
- altro personale aeroportuale;
- personale di terra degli operatori aerei e relativi agenti di ground handling;
- personale addetto alla gestione dei passeggeri;
- membri di equipaggio di volo ed altro personale di volo;

Nel caso di personale soggetto al Regolamento AIR OPS, dati i vincoli posti dall'articolo 71.1 del Regolamento (UE) 2018/1139, l'esenzione è valida solo in caso di scadenza dell'addestramento ricorrente compresa tra la data di emissione della presente ed il 31/10/2020 e comunque la scadenza estesa secondo le modalità della presente nota non potrà superare la data del 22/11/2020.

4. MISURE DI MITIGAZIONE NECESSARIE PER L'ESTENSIONE DELLE VALIDITA'

Al fine di ottenere l'estensione della validità di quanto riportato nel paragrafo 2 vanno comunque messe in atto azioni di mitigazione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal datore di lavoro.

A titolo di esempio, si riporta di seguito un elenco non esaustivo di possibili misure di mitigazione:

- addestramento con modalità e-learning in luogo delle lezioni frontali;
- videoconferenze;
- self-training sviluppato dal datore di lavoro mediante distribuzione di dispense o altri documenti.

Come misura minima per i soggetti basati sul territorio nazionale è comunque richiesta la

distribuzione al personale interessato di un elenco delle variazioni delle T.I. (o del documento "DGR" di IATA) per gli anni 2019 e 2020 e l'accesso in caso di necessità ad una copia aggiornata delle T.I. (o del documento "DGR" di IATA).

Inoltre, per le attività di addestramento e controllo previste dal Regolamento AIR OPS, gli operatori CAT certificati dall'ENAC e gli operatori SPO e NCC che hanno presentato Dichiarazione ("Declaration") all'ENAC, devono mettere in atto misure, anche in deroga a quanto precedentemente approvato dall'ENAC, che prevedano non solo l'addestramento ma anche una valutazione del personale interessato.

Tutte le attività di addestramento e controllo che costituiscono le azioni di mitigazione sono registrate e mantenute secondo le modalità previste dalla normativa applicabile (Regolamento AIR OPS o Regolamento ENAC).

Le misure di mitigazione non richiedono la preventiva approvazione di ENAC.

5. ULTERIORI CONSIDERAZIONI

La data di entrata in vigore dei requisiti aggiuntivi introdotti dall'articolo 16 del Regolamento ENAC "Trasporto Aereo delle Merci Pericolose", edizione 2 del 2 luglio 2019, viene prorogata al 31/10/2020.

L'ENAC si riserva, con una successiva comunicazione, di estendere di ulteriori quattro mesi i periodi di validità dell'addestramento ricorrente qualora lo sviluppo della pandemia di COVID-19 lo rendesse necessario.

6. CHIARIMENTI

Domande sull'argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail merci.pericolose@enac.gov.it

7. VALIDITÀ'

Le indicazioni della presente Nota Informativa decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito dell'ENAC, con le modalità e scadenze sopra indicate.

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato
Il Direttore Regolazione Operazioni e Personale Volo
Ing. Sebastiano Veccia

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

MT,PP